



PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO DEI VEICOLI OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI SENSI DELL'ARTICOLO 214 BIS DEL D. LGS. N. 285/92 AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI COSENZA

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE.....	3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	3
1.1 IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE	3
1.2 DOTAZIONI TECNICHE.....	5
1.3 IDENTIFICAZIONE	5
1.4 GESTORE DEL SISTEMA	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	6
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	6
2.2 CHIARIMENTI.....	7
2.3 COMUNICAZIONI	7
3. VALORE.....	8
3.1 DURATA.....	8
3.2 REVISIONE PREZZI.....	8
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	9
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ..	9
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	10
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	11
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	12
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	13
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	13
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	14
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....	14
7. AVVALIMENTO.....	15
8. SUBAPPALTO.....	16
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	16
10. GARANZIA PROVVISORIA	16
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	19
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	19
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO	22
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	23
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	23
14.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	28
14.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	28
15. OFFERTA TECNICA.....	29
16. OFFERTA ECONOMICA	30
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	31
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE	35
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	35
20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	35
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	36
21.1 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	37
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	37
23. CODICE DI COMPORTAMENTO	39
24. ACCESSO AGLI ATTI	39
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	39
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	39

PREMESSE

Con determine a contrarre protocollo .nr. 32 del 29/05/2025 e protocollo n.____ del____, le Stazioni Appaltanti, Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza (di seguito anche Prefettura-UTG) e Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Calabria, hanno deliberato di affidare il servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 214-bis del D. Lgs. 285/92. Il servizio si svolgerà nell'ambito provinciale di Cosenza.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il Sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Sistema) in modalità ASP (Application Service Provider) accessibile all'indirizzo https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La documentazione di gara è stata altresì pubblicata sui siti istituzionali delle Stazioni appaltanti: per l'Agenzia del Demanio, <https://www.agenziademanio.it/it/gare-aste/beni-mobili-e-veicoli-confiscati/> e per la Prefettura di Cosenza <https://prefettura.interno.gov.it/it/prefetture/cosenza/amministrazione-trasparente>.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Il Responsabile unico del progetto è la Dottoressa Teodora Neri contattabile tramite e-mail dre_calabria@pce.agenziademanio.it.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara - ivi comprese le Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione (di seguito Regole) - in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Sistema.

L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle Regole.

In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso. Della suddetta proroga è dato avviso sul sito istituzionale delle stazioni appaltanti.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nelle Regole che costituiscono parte integrante del presente disciplinare, anche se non materialmente allegate e consultabili sul sito [acquistinretepa.it](https://www.acquistinretepa.it)>chi siamo>come funziona al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle Regole.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/ 14;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario che almeno un soggetto, dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico per conto del quale intende operare, acceda previa apposita Registrazione, al Sistema.

L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online che può avvenire:

1. tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) con livello di garanzia LoA3, tramite carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o tramite eIDAS per gli utenti europei.
2. per gli utenti extra UE o sprovvisti del nodo eIDAS italiano, tramite credenziali rilasciate a valle di un processo di identificazione extra sistema, in conformità alla disciplina in tema di identità digitale. Al fine di ottenere le credenziali in tempo utile per garantire la partecipazione alla procedura, si invitano gli utenti che non lo abbiano ancora fatto, a farne richiesta alla mail useridentification.acquistinretepa@postacert.consip.it,

tempestivamente e comunque, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta.

Si precisa che l'identificazione nelle suddette modalità è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

Una volta completata la procedura di identificazione, per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale sta operando intende operare a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'utente riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'utente all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico per il quale l'utente sta operando.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it

1.4 GESTORE DEL SISTEMA

Fermo restando che, per la presente procedura, le stazioni appaltanti ed Amministrazioni aggiudicatrici sono la Prefettura-UTG di Cosenza e la Direzione Regionale Calabria dell'Agenzia del Demanio, le stesse si avvalgono, per il tramite di Consip, del supporto operativo dell'Amministratore di Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) il quale è incaricato dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema e ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. L'amministratore del Sistema garantisce inoltre la sicurezza logica e applicativa del Sistema nonché l'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara e relativi allegati;
- c) "Request.xml" del documento di gara unico europeo (DGUE);
- d) capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- e) schema di contratto;

- f) istruzioni operative per accedere al Sistema e regole tecniche per l'utilizzo della stessa.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo delle stazioni appaltanti, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://www.agenziademanio.it/it/flexcontent/Amministrazione-trasparente>, per l'Agenzia del Demanio e <https://prefettura.interno.gov.it/it/prefetture/cosenza/amministrazione-trasparente> per la Prefettura-UTG di Cosenza e sul Sistema https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB.

La "Request.xml" del Documento di gara unico europeo di cui al punto c) rappresenta la struttura sulla base della quale gli operatori economici, in sede di partecipazione, devono compilare la loro "Response.xml" del Documento di gara unico europeo.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 25 (giorni) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul Sistema https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB e sul sito istituzionale <https://www.agenziademanio.it/it/gare-aste/beni-mobili-e-veicoli-confiscati/>. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del Sistema o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite il Sistema, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Le comunicazioni a Sistema sono accessibili nell'area "Comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. VALORE

- per la custodia dei veicoli le tariffe sono previste all'art. 4 del capitolato tecnico;
- per l'acquisto dei veicoli le modalità e le condizioni di vendita sono indicate all'art. 5 del capitolato tecnico

Tenuto conto delle peculiarità proprie del servizio da affidare, è stata effettuata una proiezione del flusso medio di veicoli oggetto di custodia nel quinquennio antecedente a quello d'indizione della presente procedura di gara rapportato al costo medio della giacenza stabilito in 3 euro e parametrato a un periodo di 40 giorni. Il periodo di giacenza è determinato in relazione ai tempi medi che si prevedono necessari per la definizione del procedimento di alienazione in base agli articoli 213, 214 e 214-bis del codice della strada (compresi i tempi per eventuali notifiche a soggetti irreperibili e a soggetti residenti all'estero, nelle ipotesi in cui i veicoli siano stati fermati o sequestrati in assenza del trasgressore oppure siano condotti da minori e, in entrambe le ipotesi, vi sia impossibilità di rintracciare il proprietario o altro soggetto obbligato in solido). E' stato tenuto altresì conto dei risultati attesi dalle iniziative intraprese dal Ministero dell'Interno finalizzate - nell'ottica del contenimento e della riduzione della spesa pubblica - alla concreta attuazione della normativa vigente attraverso l'incremento dei casi di affidamento del veicolo al proprietario, al conducente o ad altro obbligato in solido e la riduzione dei tempi di giacenza dei veicoli presso le depositerie.

Al flusso così stimato, corrispondente a 337.260,00 € al netto d'Iva - non costituente il valore del presente appalto, ma unicamente una proiezione dei dati rilevati negli anni precedenti con riferimento all'attività di custodia - vengono parametrati l'ammontare della cauzione di cui al par. 10 ed il contributo da corrispondere all'ANAC di cui al par. 11.

La proiezione dei dati in questione deve intendersi meramente indicativa e non vincolante ai fini del contratto di appalto, soggetto nel suo specifico ammontare a scostamenti sia in aumento che in diminuzione in base all'effettivo ammontare dei servizi prestati e dei veicoli trasferiti in proprietà al custode.

3.1 DURATA

60 mesi dalla data di rilascio al custode acquirente, da parte delle Stazioni appaltanti, delle credenziali di accesso al sistema informatizzato di trasmissione dei dati (SIVES).

3.2 REVISIONE PREZZI

Qualora nel periodo contrattuale avvenga una variazione – in aumento/diminuzione - del costo del gasolio per autotrazione in una misura superiore al trenta per cento (30%) della media di quello praticato alla data di stipula del contratto, la parte interessata potrà chiedere una variazione delle indennità chilometriche previste nelle Tabelle A e B del Capitolato Tecnico, pari al dieci per cento (10%) dell'intera variazione accertata. Le verifiche delle variazioni del costo saranno effettuate dalle Stazioni Appaltanti facendo riferimento al prezzo medio al consumo del "gasolio per autotrazione" rilevato mensilmente dal portale del Ministero dello Sviluppo Economico-Osservatorio prezzi e tariffe (<https://carburanti.mise.gov.it/>). Entro dieci (10) giorni dalla verifica le Stazioni Appaltanti riconosceranno l'eventuale adeguamento delle indennità chilometriche, dandone comunicazione al Custode-acquirente. La variazione avrà effetto dalla data della richiesta e non si estende alle prestazioni eseguite sino a tale data. Ogni successiva verifica prenderà come base di calcolo il nuovo costo del carburante qualora esso abbia comportato la variazione delle indennità.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

È ammessa la possibilità che nei RTI partecipino operatori economici che svolgano attività di demolizione/rottamazione.

Resta inteso, inoltre, che l'alienazione dei veicoli verrà effettuata esclusivamente nei confronti della mandataria.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), è tenuto ad indicare anch'esso le consorziate per le quali concorre.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro ... *[indicare i giorni che verranno assegnati per la risposta]* giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi

requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici che svolgono attività di demolizione/rottamazione devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco¹.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

¹ Nell'ambito del DGUE, relativamente all'iscrizione nelle cd. White List, dovranno essere indicati gli estremi dell'iscrizione o della domanda di iscrizione e la Prefettura competente.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità professionale:

- a) **iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- b) di essere in regola con la vigente normativa antincendio².

Con riguardo ai soli operatori che svolgono attività di demolizione/rottamazione:

- a) iscrizione alla C.C.I.A. per l'attività di demolizione/rottamazione;
- b) iscrizione al "Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti" istituito ai sensi del decreto-legge n. 135/2018, convertito dalla legge n. 12/2019, nonché al rispetto degli adempimenti derivanti dall'iscrizione al medesimo registro³;
- c) iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 5 – Codice CER 16.01.04 (veicoli fuori uso);
- d) possesso dell'Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti ex art. 208 D. Lgs. 152/2006 con indicazione dell'Ente certificatore competente e del luogo in cui è ubicato il centro di raccolta⁴;
- f) in ogni caso, il possesso delle autorizzazioni richieste dalla vigente normativa di carattere generale nonché da quella pertinente all'attività di settore per lo svolgimento del servizio di demolizione/rottamazione dei veicoli.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

La capacità economica e finanziaria è dimostrata mediante presentazione di idonee referenze bancarie, rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993, attestanti la solidità economica e finanziaria dell'offerente⁵.

² Laddove l'operatore **non sia assoggettato alla normativa antincendio**, il legale rappresentante dovrà rendere apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, corredata di copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

³ Laddove l'operatore non sia obbligato all'iscrizione al "Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti" istituito ai sensi del decreto-legge n. 135/2018 convertito dalla legge n. 12/2019, il legale rappresentante dovrà rendere apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, corredata di copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

⁴ L'operatore che andrà a svolgere l'attività di demolizione/rottamazione avrà dunque cura, nell'ambito del DGUE di inserire le informazioni richieste sia con riguardo all'Albo Nazionale Gestori Ambientali che con riferimento all'Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti.

⁵ Gli operatori che intrattengono rapporti con un unico istituto bancario e sono, pertanto, in grado di produrre una sola referenza, possono avvalersi della facoltà di provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo, restando rimessa alla SA ogni valutazione in merito all'idoneità del documento, prodotto in sostituzione di una delle due referenze, a comprovare la capacità economico finanziaria richiesta, purché si tratti non di una semplice dichiarazione

In caso di partecipazione di RTI o consorzi ordinari costituiti/constituendi, le referenze dovranno essere presentate da ciascun operatore raggruppato/raggruppando o consorziato/consorziando.

Per i consorzi le referenze dovranno essere presentate con riferimento al consorzio ovvero alle imprese consorziate indicate quale esecutrici del servizio.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) (per l'attività di recupero):

- possesso di almeno due mezzi idonei al recupero di veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, per ciascun ambito provinciale;
- disponibilità di almeno un mezzo idoneo al recupero dei veicoli di massa complessiva oltre 1,5 tonnellate, per ciascun ambito provinciale;
- possesso di polizza di "Rischio di esercizio" per danni causati nello svolgimento di detta attività, nonché di regolare polizza RCA per i mezzi utilizzati per il recupero dei veicoli sequestrati.

b) (per l'attività di custodia):

- disponibilità, nell'ambito territoriale per cui si concorre, di un'area adibita a depositaria con una superficie utile non inferiore a mq 500, non parcellizzabile, e idonea al parcheggio di almeno n. 50 autoveicoli, opportunamente recintata con un'altezza non inferiore a mt. 2,50, illuminata da un'altezza non inferiore a mt. 5;
- possesso di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e contro il danneggiamento, il furto e l'incendio dei veicoli custoditi;
- (ai fini della custodia dei veicoli oggetto della presente gara che dovessero risultare incidentati) disponibilità, all'interno della suddetta area adibita a depositaria, di una superficie non inferiore a mq 20 idonea al parcheggio di almeno 2 autoveicoli appositamente riservata dotata:
 - o (se depositaria al chiuso) di una pavimentazione impermeabilizzata del locale ed un pozzetto di raccolta degli eventuali sversamenti, con relativo svuotamento periodico e smaltimento nelle forme previste dalla legislazione di settore;
 - o (se depositaria all'aperto, sia completamente che con presenza di tettoia) di una pavimentazione impermeabilizzata dell'area munita di un sistema di raccolta delle acque meteoriche con relativo trattamento secondo la normativa di settore.

c) (per l'attività di demolizione/rottamazione):

- disponibilità di almeno un mezzo idoneo al prelievo e trasporto dei veicoli da demolire.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

di solidità resa dal concorrente, ai sensi del DPR 445/2000, ma di documenti (bilanci con note integrative etc).

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Devono essere posseduti:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Resta inteso che i requisiti di idoneità professionale relativi all'attività di demolizione/rottamazione dovranno essere posseduti dai soli operatori deputati allo svolgimento della predetta attività.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Dovranno essere posseduti dal RTI/consorzio ordinario e andranno attestati da ciascuno degli operatori economici che costituiscono il RTI/Consorzio ordinario, con riferimento alle attività di propria competenza.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b) e c) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliaria che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale,

in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale, pena l'esclusione di entrambi i soggetti. La Stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti di capacità generale di cui al paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al paragrafo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento;

Il concorrente produce:

- le dichiarazioni dell'ausiliaria, allegate alla domanda di partecipazione;
- il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, allegato:
 - alla domanda di partecipazione, nel caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione;
 - all'offerta tecnica, nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta o sia a migliorare l'offerta che ad acquisire un requisito di partecipazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro ... [indicare il numero dei giorni previsti] giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non

conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.I. Gli operatori economici possono indicare, nell'ambito del DGUE, una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto nonché la prevalente esecuzione dello stesso trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore vigente al momento dell'attivazione del contratto in funzione della tipologia di servizio dallo stesso espletata, ossia quello relativo al settore del soccorso stradale e delle attività dei servizi ad esso connessi e di quello degli esercenti la custodia/guardiania di veicoli, nonché, ove nella convenzione stipulata per l'attività di custode acquirente sia compreso il servizio di demolizione dei veicoli, dovrà farsi riferimento anche a quello relativo a siffatta attività, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto sempre riconducibile ai servizi svolti nell'appalto in parola.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a € 6.745,20. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice degli appalti D.LGS 36/2023.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, a favore Ministero dell'Economia e delle Finanze, su codice IBAN IT94Z0100003245450400000001, indicando la seguente causale: "*Procedura aperta ex art. 214bis del CDS ambito di Cosenza SS.AA Agenzia del Demanio Prefettura-UTG di Cosenza*" e CIG (codice identificativo gara) ACQUISITO SUL MEPA.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve essere emessa e firmata digitalmente; la stessa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 e ss.mm.ii, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) N. 910/2014.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per ... giorni *[almeno 180 gg. - ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per il procedimento]* dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 18,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 85 del 11.04.2025.

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

Si evidenzia che si potrà procedere al suddetto pagamento solo successivamente al perfezionamento dei CIG.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il Sistema. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Il Sistema non accetta:

- **offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;**
- **offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema**

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo 2.1.

Ogni operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 10 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 10 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 e nelle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta a Sistema.

L'**"OFFERTA"** è composta da:

- A. **Documentazione amministrativa;**
- B. **Offerta tecnica;**

C. Offerta economica;

L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. Il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell'offerta. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Sul sito www.acquistinretepa.it nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone (ossia: **Documentazione amministrativa, Offerta tecnica, Offerta economica**).

La preparazione dell'**OFFERTA** e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'**OFFERTA** deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in **OFFERTA**.

È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell'**OFFERTA**.

L'invio dell'**OFFERTA**, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "invio" della medesima.

All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.

La presentazione dell'**OFFERTA** mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'**OFFERTA** medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'**OFFERTA** non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva,

comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'OFFERTA la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per giorni 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine ultimo fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite il Sistema, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla

procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 10 (*dieci*) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce a Sistema, nelle sezioni indicate nella tabella, la seguente documentazione:

[valorizzare in ragione dell'iniziativa]

Documentazione amministrativa	
Documento	Busta
Domanda di partecipazione	Amministrativa
Eventuale Procura	Amministrativa
Response xml del DGUE concorrente	Amministrativa
Informativa privacy	Amministrativa
Patto di integrità	Amministrativa

Referenze bancarie	Amministrativa
Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio dell'informazione antimafia	Amministrativa
Relazione tecnico di cui al par. 14.2.5	Amministrativa
Eventuale Dichiarazione di avalimento più contratto di avalimento	Amministrativa
Eventuale Response xml DGUE dell'ausiliaria	Amministrativa
Eventuale Informativa privacy dell'ausiliaria	Amministrativa
Eventuale Patto di integrità dell'ausiliaria	Amministrativa
Garanzia provvisoria	Amministrativa
Eventuale Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria	Amministrativa
Eventuale documentazione per i soggetti associati	Amministrativa
Documentazione attestante il pagamento del bollo	Amministrativa

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello reso disponibile nella documentazione di gara (all.3.1), è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o da un procuratore) del concorrente. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire tramite il modello F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico, utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- a) la forma giuridica di partecipazione alla gara tra quelle previste all'art. 65 del D.Lgs. 36/2023;
- b) (nel caso di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. d) del D.Lgs. 36/23 che non partecipino in proprio) per quali consorziati il consorzio concorre;
- c) (nel caso di RTI o consorzi ordinari di concorrenti costituenti) indicare:
 - la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale della mandataria e delle mandanti nonché le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppandi/consorziandi;
- d) (nel caso di RTI o consorzi ordinari di concorrenti costituiti di cui all'art. 65 co. 2 lett. e), f), g) e h) del D.Lgs. 36/23) indicare: la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale della

mandataria e delle mandanti nonché le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppandi/consorziandi;

e) di possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al par. 6.3;

f) l'eventuale volontà di ricorrere all'avvalimento;

g) le eventuali misure di self-cleaning adottate;

h) i dati relativi all'eventuale sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale o a sequestro o confisca ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 159/2011 e affidamento a custode;

i) le modalità di rilascio della garanzia con indicazione delle eventuali riduzioni;

l) l'indirizzo di posta elettronica certificata (o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica ordinaria), al quale saranno trasmesse le comunicazioni di cui all'art. 90 del D.Lgs. 36/2023;

m) il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge n. 76/20;

n) di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato tecnico e nello schema di contratto;

o) che l'offerta è valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

p) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio)

ovvero

di partecipare in più di una forma, allegando a tal fine la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

q) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della legge 241/90, il diritto di accesso agli atti, ovvero il diritto di "accesso civico" ai sensi del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, il rilascio di copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla presente procedura ovvero, in alternativa, di indicare specificamente in sede di offerta tecnica le parti coperte da segreto tecnico/commerciale;

N.B.: Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata. Il concorrente a tal fine allega, nell'ambito della Busta B, anche una copia firmata dell'offerta adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà delle stazioni appaltanti di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

r) (*nel caso di RTI costituendo*) contenere la dichiarazione, ai sensi dell'art. 68, comma 1, D.Lgs. 36/2023, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese associate, di impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa designata "capogruppo", che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

s) (*nel caso di RTI costituito*) di impegnarsi ad allegare (in Piattaforma telematica) il mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario ai sensi dell'art. 68, co. 5, del Codice dei contratti;

t) (*in caso di consorzi stabili*) a caricare (in Piattaforma telematica) le copie dell'atto costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi

all'originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente dovrà produrre la "*Response.xml*" del DGUE, nelle seguenti modalità:

- 1) accede al link iDGUE disponibile su www.acquistinretepa.it;
- 2) seleziona la compilazione come operatore economico;
- 3) esegue l'upload del file "*Request.xml*" di cui al punto 2) del par. 2.1;
- 4) inserisce i dati richiesti;
- 5) genera il file "*Response.xml*".

La "*Response.xml*" del DGUE deve essere sottoscritta con una firma digitale che consenta di conservarne il formato XML, ad es. con la firma CADES (con estensione .p7m), dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 15.1 e presentato:

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;
- dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative:
 - nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; Parte VI;
 - nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Nella Parte II, sez. B – Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico, di cui all'art. 94, comma 3, del D.Lgs. 36/2023. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica, occorre indicare gli amministratori della stessa.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica le parti dell'appalto che intende subappaltare ed indica, eventualmente, la soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese diversa da quella del 20% prevista dall'art. 119, comma 2, quinto periodo, del Codice, riportando le ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Parte III – Motivi di esclusione - Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal par. 5 del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Con riferimento alla sezione D – Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, devono essere indicate, tra l'altro, le informazioni relative alle cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 1, lett. c) e h), all'art. 94, comma 2, all'art. 94, comma 5, lett. a) e b) del D.Lgs. 36/2023.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti compilando quanto segue:

A) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par. 6.1 del presente Disciplinare;

In relazione ai requisiti di capacità economico finanziaria dovranno essere allegate le referenze di cui al par. 6.2.

Il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al par. 6.3 dovrà essere dichiarato nell'ambito della domanda di partecipazione.

Parte VI – Dichiarazioni ulteriori del Disciplinare di gara

Il concorrente rende tutte le dichiarazioni ulteriori richieste dal presente Disciplinare, mediante compilazione delle parti pertinenti.

Parte VII – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

14.2.3 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente, in aggiunta ai documenti di cui ai precedenti paragrafi, allega:

- attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo secondo le indicazioni di cui al par. 14.1;
- Patto di integrità, di cui all'art. 1, comma 17, della L. 190/2012, debitamente sottoscritto digitalmente e compilato nella parte relativa alla sussistenza di eventuali rapporti di parentela affinità con i dipendenti della Prefettura-UTG di Cosenza e/o dell'Agenzia del Demanio, reso in conformità al modello allegato . (allegato n. 9) L'allegato in questione dovrà essere presentato da tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo di presentazione del DGUE;
- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- (per tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo di presentazione del DGUE), la dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio della informazione antimafia (Allegati n.12 e n. 13).

N.B. Trattandosi di una dichiarazione che sarà utilizzata soltanto in caso di aggiudicazione, la cui richiesta in fase di gara è funzionale a garantire il tempestivo avvio delle verifiche di legge, la mancanza della stessa non comporterà l'attivazione del soccorso istruttorio;

- Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, da restituire debitamente sottoscritta dal concorrente, conformemente a quanto prescritto al paragrafo 26 del presente Disciplinare, in materia di "Trattamento dei dati personali" (Allegato 6). L'allegato in questione dovrà essere presentato da tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo di presentazione del DGUE.

14.2.4 RELAZIONE TECNICO: Dovrà essere presentata una relazione di un tecnico (Ingegnere, Architetto o Geometra) iscritto all'albo professionale, sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005, corredata di planimetria in scala 1:200, in cui il professionista attesti:

- che la destinazione dell'area ove è ubicata la depositeria, è conforme/compatibile al piano regolatore corrente nonché alle leggi vigenti, alle norme urbanistiche, e presenti vie di accesso e di esodo;
- gli identificativi catastali dell'immobile ove è ubicata la depositeria;
- le caratteristiche della depositeria (mq area scoperta, mq area coperta, mq locale chiuso);
- (se *del caso*) la sussistenza di una separazione netta dell'area adibita a depositeria da altra area, appartenente allo stesso soggetto, nell'ipotesi in cui quest'ultima fosse destinata all'esercizio di altre attività diverse da quelle oggetto di gara;
- che la superficie destinata alla custodia degli autoveicoli incidentati è munita delle autorizzazioni/certificazioni richieste dalla vigente normativa Nazionale - ivi compreso il D. Lgs. 152/2006 - e Regionale in materia di tutela ambientale e rispettosa delle previsioni dettate dal piano regolatore corrente.

14.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il contratto di avvalimento.;
- 2) la dichiarazione integrativa dell'ausiliaria;
- 3) la "*Response xml*" (e relativa copia in formato pdf) del DGUE dell'ausiliaria;
- 4) informativa privacy dell'ausiliaria;
- 5) patto d'integrità dell'ausiliaria.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

14.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 comma 1 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15 OFFERTA TECNICA

Il concorrente inserisce a Sistema, nella sezione indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione:

Offerta tecnica	
Documento	Busta
Relazione tecnica	Tecnica
Eventuale: copia aggiuntiva dell'offerta tecnica oscurata per motivi di segretezza	Tecnica
Eventuale, in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento.	Tecnica

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 14.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- una relazione tecnica (Allegato 14), sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005, caratterizzata dalla definizione delle modalità realizzative del servizio con particolare riferimento a:

- modalità di svolgimento ordinario del servizio;
- modalità di gestione di situazioni straordinarie;
- modalità di gestione informatica dei dati relativi ai veicoli sottoposti a sequestro, fermo o confisca.

La relazione tecnica dovrà contenere, inoltre, tutti gli elementi che l'offerente ritiene opportuni ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al paragrafo relativo agli "elementi di valutazione" del presente disciplinare.

La dimensione massima di tale relazione è di 10 cartelle dattiloscritte (ad esclusione dell'elenco delle attrezzature e della planimetria).

Al fine di consentire la corretta attribuzione dei punteggi previsti per la valutazione dell'offerta, alla proposta tecnica dovranno essere allegati **l'elenco delle attrezzature a disposizione**, da cui sia possibile evincere la qualità e la quantità delle stesse, e **una planimetria** dell'ambito provinciale in scala 1: 500.000 in cui risultino evidenziati gli operatori economici distribuiti sul territorio.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato al par. 9 inserisce la dichiarazione di equivalenza delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

16 OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente inserisce a Sistema, nella sezione indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione:

Offerta economica	
Documento	Busta
Offerta economica <i>(generata dal sistema)</i>	Economica

L'offerta economica è sottoscritta ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 con le medesime modalità prescritte per la domanda di partecipazione.

L'offerta economica è formulata, **a pena di esclusione**, attraverso l'inserimento nell'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "Documento di Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il Sistema dopo averla:

- i. scaricata e salvata sul proprio PC;
- ii. sottoscritta digitalmente.

L'offerta economica deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) per la custodia dei veicoli, la percentuale di sconto, da applicare alle tariffe previste all'art. 4 del capitolato tecnico;
- b) per l'acquisto dei veicoli, con esclusione di quelli da destinare alla rottamazione, **la percentuale di sconto**, da applicare alla valutazione dei veicoli effettuata con le modalità indicate all'art. 6 del capitolato tecnico. Tale sconto non potrà superare la misura massima prevista del 30%. Qualora la percentuale di sconto offerta superi la misura massima del 30% essa sarà considerata automaticamente pari al 30%.
- c) per l'acquisto di veicoli oggetto di sequestro e fermo amministrativo in giacenza presso la depositaria del Custode acquirente, originariamente alienati dalla sola Stazione Appaltante Prefettura per rottamazione, ove il medesimo Custode dovesse motivatamente richiedere, entro sette (7) giorni dalla ricezione del provvedimento di alienazione, la revisione della stima ai fini della re-immissione in circolazione, e tale richiesta fosse accolta, la percentuale di sconto da applicare al prezzo di alienazione determinato sulla base dei criteri di cui all'art.6 del capitolato tecnico, potrà essere applicata un'ulteriore percentuale di sconto. Tale sconto non potrà superare la misura massima prevista del 20%. Qualora la percentuale di sconto offerta superi la misura massima del 20% essa sarà considerata automaticamente pari al 20%.
- d) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro
- e) la stima dei costi della manodopera per l'esecuzione dell'appalto.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati dal Sistema alla seconda cifra decimale.

Non saranno ritenute valide, e saranno pertanto escluse, le offerte in aumento, sottoposte a condizione o alternative.

17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da apposita Commissione sulla base criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali indicati nella seguente tabella:

Griglia per la valutazione delle offerte

CRITERIO VALUTAZIONE	DI	RIFERIMENTO	VALUTAZIONE	FATTORI PONDERALI
Qualità della proposta, suddivisa in:		Relazione Tecnica	Qualitativa	70/100
1.Modalità di svolgimento ordinario del servizio		Relazione Tecnica	Qualitativa	35/100
2.Modalità di gestione di situazioni straordinarie		Relazione Tecnica	Qualitativa	28/100
3.Modalità di gestione informatica dei dati relativi ai veicoli sottoposti a		Relazione Tecnica	Qualitativa	7/100

sequestro, fermo o confisca			
Ribasso percentuale offerto	Offerta economica	Quantitativa	30/100
4.Percentuale di sconto per la custodia dei veicoli	Offerta economica	Quantitativa	23/100
5.Percentuale di sconto per l'acquisto dei veicoli, non superiore al 30%	Offerta economica	Quantitativa	5/100
6.Percentuale di sconto, per l'acquisto di veicoli originariamente alienati dalla Prefettura per rottamazione, per i quali il CA ha successivamente richiesto la reimmissione in circolazione	Offerta economica	Quantitativa	2/100

Non saranno ammessi alla successiva fase di gara i concorrenti che in relazione alle offerte tecniche avranno conseguito un punteggio inferiore a 42/70 punti; pertanto, le offerte economiche di tali concorrenti non saranno aperte.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui in seguito (v. “Metodo di calcolo dei coefficienti qualitativi delle offerte”).

L'appalto potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione.

❖ Metodo per l'attribuzione del punteggio

L'attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti avverrà applicando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

❖ Metodo di calcolo dei coefficienti qualitativi delle offerte

Con riferimento agli elementi di valutazione di natura qualitativa, i coefficienti relativi rispettivamente ai criteri di valutazione 1, 2 e 3 della precedente tabella, sono determinati mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

L'attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte dei Commissari, con riferimento ai criteri di valutazione di tipo qualitativo, sarà effettuata, in base alla griglia di valori di seguito riportata:

GRIGLIA DI VALORI	
COEFFICIENTI	ELEMENTI FORNITI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
0	Nessun elemento fornito
0,10	Scarsi
0,20	Non significativi
0,30	Carenti
0,40	Incompleti e superficiali
0,50	Presenti ma insufficienti o non adeguati
0,60	Presenti in misura sufficiente
0,70	Presenti in misura più che sufficiente ed adeguata
0,80	Completi e più che adeguati
0,90	Completi, più che adeguati e con caratteristiche particolarmente apprezzabili
1	Con caratteristiche di eccellenza

In particolare, ciascun componente della Commissione attribuirà – in base alla tabella di cui sopra – un coefficiente, variabile tra zero e uno, a ciascun elemento di valutazione. Successivamente si procederà a calcolare le medie dei coefficienti attribuiti dai commissari e a trasformarle in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. A seguire si procederà a moltiplicare ciascun coefficiente definitivo per il relativo fattore ponderale attribuendo così un punteggio a ciascun elemento di valutazione. Infine, verranno sommati tutti i punteggi attribuiti agli elementi di valutazione in riferimento a ciascun concorrente.

Il punteggio massimo relativo agli elementi di valutazione 1, 2 e 3 sarà attribuito all'Offerta che meglio risponderà alle specifiche oggettive esigenze organizzative e qualitative della Stazione Appaltante, secondo gli elementi di valutazione riportati nella griglia per la valutazione delle offerte; più specificatamente si precisa che:

- in ordine all'elemento di valutazione di cui al punto 1 della tabella il punteggio sarà attribuito sulla base della valutazione della qualità, della adeguatezza e completezza della metodologia esposta rispetto a quanto previsto dall'espletamento del servizio per il recupero, la custodia e la vendita dei veicoli, tenendo conto della dotazione tecnica dell'operatore e della distribuzione dello stesso sul territorio;
- in ordine all'elemento di valutazione di cui al punto 2 della tabella il punteggio sarà attribuito sulla base della valutazione delle procedure descritte dall'operatore per fronteggiare le situazioni di emergenza connesse allo stato dei veicoli e non rientranti nello svolgimento ordinario del servizio, tenendo conto delle tempistiche di intervento proposte;
- in ordine all'elemento di valutazione di cui al punto 3 il punteggio sarà attribuito sulla base della valutazione delle modalità e tecniche informatiche adottate per garantire la gestione dei veicoli, tenendo conto della qualità, completezza ed innovatività delle stesse;

❖ **Formula per l'attribuzione del punteggio degli elementi di natura quantitativa**

- Il punteggio per l'offerta economica di cui al punto 4 sarà attribuito applicando la seguente formula:

$$V_{(a)i} = R_a / R_{\max}$$

dove:

$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta del concorrente in esame

R_a = valore offerto dal concorrente

$R_{\max}$ = valore dell'offerta più conveniente (ribasso più alto).

- Il punteggio per l'offerta economica di cui al punto 5 sarà attribuito applicando la seguente formula:

$$V_{(a)i} = (R_{\min} / R_a)$$

dove

$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta del concorrente in esame

R_a = valore offerto dal concorrente in esame. Qualora la percentuale di sconto offerta superi la misura massima del 30% essa sarà considerata automaticamente pari al 30%.

$R_{\min}$ = valore dell'offerta più conveniente (ribasso più basso offerto). Non si terrà conto di valori superiori al 30%, in quanto nell'applicazione della formula il valore massimo preso a riferimento è 30.

N.B. Laddove venga offerta, in relazione all'acquisto dei veicoli, una percentuale di sconto pari allo 0%, la Commissione, al solo fine di garantire il funzionamento della formula matematica di attribuzione dei punteggi, procederà alla sua sostituzione con un ribasso dello 0,01%. Nelle ipotesi di ribasso percentuale pari a 0 per la custodia dei veicoli verrà attribuito all'offerta un punteggio pari a 0.

- Il punteggio per l'offerta economica di cui al punto 6 sarà attribuito applicando la seguente formula:

$$V_{(a)i} = (R_{\min} / R_a)$$

Dove

$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta del concorrente in esame

R_a = valore offerto dal concorrente in esame. Qualora la percentuale di sconto offerta superi la misura massima del 20% essa sarà considerata automaticamente pari al 20%.

$R_{\min}$ = valore dell'offerta più conveniente (ribasso più basso offerto). Non si terrà conto di valori superiori al 20%, in quanto nell'applicazione della formula il valore massimo preso a riferimento è 20.

N.B. Laddove venga offerta, in relazione all'acquisto dei veicoli originariamente alienati dalla Prefettura per rottamazione, per i quali il CA ha successivamente richiesto la reimmissione in circolazione, una percentuale di sconto pari allo 0%, la Commissione, al solo fine di garantire il funzionamento della formula matematica di attribuzione dei punteggi, procederà alla sua sostituzione con un ribasso dello 0,01%. Nelle ipotesi di ribasso percentuale pari a 0 per la custodia dei veicoli verrà attribuito all'offerta un punteggio pari a 0.

18 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, nonché dell'esame della documentazione amministrativa e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

19 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno 20 ottobre 2025 alle ore 11:00

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il Sistema.

Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

Il Sistema garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Si precisa che alle sedute di cui sopra i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara).

20 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Commissione accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14.

Ad esito delle verifiche di cui sopra la Commissione provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi

momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite il Sistema ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo 17.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 20:

- a) i "punteggi tecnici" (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche già riparametrati;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- c) i prezzi offerti.

Al termine delle operazioni di cui sopra il Sistema consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Si precisa che sia il superamento della soglia di sbarramento, sia il calcolo della soglia di anomalia, vengono calcolati prima della riparametrazione dei punteggi.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel Disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'*offerta tecnica*.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sulla percentuale di sconto per la custodia dei veicoli entro 7 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 20 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'Offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21.1 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte per le quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punteggi massimi previsti dal bando di gara. Tale criterio trova applicazione laddove il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

In ogni caso, la stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, eventualmente con il supporto della Commissione, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato al par. 9.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare - fatto salvo quanto previsto dall'art. 99 comma 3 bis del D.lgs. 209/2024 - ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

[Nel caso in cui sia prevista l'approvazione del contratto] Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'originario aggiudicatario, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

23. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di queste stazioni appaltanti e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito delle stazioni appaltanti *[indicare il link dove è possibile leggere i predetti documenti]*.

24. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Calabria sede di Catanzaro

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati dall'Agenzia del Demanio e dal Ministero dell'Interno nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi.

Il conferimento dei dati da parte degli interessati è assolutamente facoltativo ma necessario per la partecipazione alla presente procedura che, dunque, in mancanza del conferimento, dovrà considerarsi preclusa.

I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Titolari del trattamento dei dati sono l'Agenzia del Demanio, il cui Responsabile della protezione dei dati personali è contattabile all'indirizzo e-mail demanio.dpo@agenziademanio.it, e il Ministero dell'Interno; il Responsabile della protezione dei dati personali della Prefettura-UTG di Cosenza può essere contattato all'indirizzo e-mail rosa.correale@interno.it

Si allega al riguardo "informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679", da restituire debitamente sottoscritta dal concorrente ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

Per la Prefettura-UTG di Cosenza

Per La Direzione Regionale
Calabria dell'Agenzia del Demanio